



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO SUL TERRITORIO
COMUNALE DEI FERTILIZZANTI PROVENIENTI DA
ATTIVITA' INDUSTRIALI DI RECUPERO DEI RESIDUI
DI LAVORAZIONE E DEI RIFIUTI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/03/2019



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

INDICE

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L'UTILIZZO	4
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI TRASPORTO E CONFERIMENTO	5
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE	5
ARTICOLO 6 - DIVIETO DI UTILIZZO	5
ARTICOLO 7 - ACCUMULO TEMPORANEO	6
ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI	7
ARTICOLO 9 - ORDINANZE E PRESCRIZIONI	8
ARTICOLO 10 - LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	8
ARTICOLO 11 - VIGILANZA E CONTROLLI	8
ARTICOLO 12 - SANZIONI	8
ARTICOLO 13 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

Articolo 1 - Principi generali e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento detta all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di utilizzazione agronomica da parte delle aziende presenti sul territorio comunale di prodotti fertilizzanti provenienti da attività industriali, di recupero di residui di lavorazione e recupero di rifiuti e più precisamente:

- a) fanghi di depurazione trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 99/1992 e pronti per lo spandimento;
- b) gessi di defecazione trattati a norma del D. Lgs. 75/2010 e art. 26 della Legge n. 221 del 28/12/2015;
- c) digestato ottenuto da processi che hanno in ingresso i rifiuti, il cui utilizzo agronomico si configura quale operazione di recupero R10 (All. C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006) come definito dalla D.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2031.

2. Ferma restando la Disciplina Nazionale e Regionale in materia di utilizzo dei fertilizzanti, in ambito comunale, si disciplina l'utilizzazione di tali prodotti per la tutela della salute, per la salvaguardia dell'ambiente, in particolar modo dei suoli agricoli, e per la prevenzione di inconvenienti igienico sanitari e problematiche legate al verificarsi di episodi di molestie olfattive.

3. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti, siano essi di origine organica o chimica, non può essere causa di impaludamento dei suoli, ruscellamento nei fossi e nei canali, e il loro utilizzo non deve essere causa di noie e molestie ai residenti limitrofi alle zone agricole per odori e/o proliferazione d'insetti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante (art. 2, comma a, D. Lgs. 75/2010).

2. Ammendante: materiale da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro (art. 2, comma z, D. Lgs. 75/2010); rientrano nella presente definizione anche l'ammendante compostato misto (ACM) e l'ammendante compostato verde (ACV).

3. Correttivo: materiale da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio (art. 2, comma aa, D. Lgs. 75/2010); sono considerati correttivi anche i gessi di defecazione.

4. Fango di depurazione: fango residuo prodotto dal processo di depurazione delle acque reflue provenienti da impianti di depurazione civili o industriali, in genere sottoposto a trattamento di stabilizzazione biologico, chimico, o altro opportuno trattamento atto a ridurre in maniera rilevante il potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari potenzialmente derivanti dal successivo utilizzo.

5. Gesso di defecazione: prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio (p.to 21, num. 2, All. 3, D.Lgs. 75/2010), che può essere ottenuto partendo da una matrice biologica



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

classificata come rifiuto (anche fanghi di depurazione), e può quindi risultare da una vera e propria operazione di trattamento e recupero di rifiuti.

6. Digestato: prodotto in uscita dal processo di digestione anaerobica derivante dalla digestione di effluenti zootecnici, biomasse vegetali (di scarto o dedicate), sottoprodotti di origine animale, fanghi di depurazione provenienti da impianti civili o industriali e frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

7. Partita di fertilizzante: quantitativo di fertilizzante determinato, indicato nel contratto di conferimento, che deve mantenere le medesime caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per un dato periodo di conferimento e per tutti i carichi conferiti in detto periodo.

Articolo 3 - Requisiti per l'utilizzo

1. L'utilizzo dei fertilizzanti descritti nell'articolo 1, comma 1, deve apportare beneficio all'agricoltura prevenendo ed evitando effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

2. L'impiego dei fertilizzanti descritti nell'articolo 1, comma 1, deve essere subordinato alla presentazione al Comune di uno studio pedo-agronomico, a firma di agronomo, perito agrario o agrotecnico, iscritti all'albo professionale, che valuti la reale necessità di utilizzo di tali prodotti e in particolare contenga:

- a) valutazioni, circa la reale necessità di utilizzo sul suolo dei fertilizzanti prescelti. Tali valutazioni dovranno tenere conto di analisi del terreno, eseguite almeno con frequenza annuale, volte alla verifica dell'accumulo delle sostanze applicate al suolo e l'asportazione da parte delle colture, tenendo conto anche degli apporti di metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite previsti dalla normativa vigente non siano superati a seguito dell'utilizzo dei fertilizzanti;
- b) rapporti di prova relativi ad analisi eseguite con periodicità almeno annuale sui terreni sui quali si intende applicare i fertilizzanti (almeno un'analisi ogni 5 ettari di terreno su cui viene effettuato l'utilizzo agronomico), emessi da laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e riferiti almeno ai seguenti parametri: pH, Sostanza Organica, Concentrazione di Scambio Cationico (CSC), Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi (C10-C40) e Idrocarburi Policiclici Aromatici;
- c) colture praticate e loro estensione;
- d) superficie dei suoli utilizzata e relativo titolo di possesso (proprietà, affitto, concessione d'uso,...);
- e) modalità, quantitativi e tempi di utilizzazione in relazione alle aree omogenee, alle colture, al suolo, ai mezzi di distribuzione;
- f) individuazione planimetrica su CTR 1:10.000 e su carta catastale 1:2000 dei suoli interessati dallo spandimento dei fertilizzanti.

3. La valutazione agronomica deve essere fatta nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.g.r. n. 8/5868/07 e s.m.i. che prevede, oltre certi limiti di fertilizzanti azotati, la presentazione della "Comunicazione nitrati" (POA/s-PUA/s).



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

Articolo 4 - Modalità di trasporto e conferimento

1. Il trasporto dei fertilizzanti deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza sotto il profilo igienico sanitario.
2. E' vietato transitare all'interno dei centri abitati con mezzi di trasporto aperti contenenti un carico di fertilizzante che possa provocare molestie olfattive o inconvenienti igienico sanitari.
3. E' obbligatorio assicurarsi che, durante il trasporto del fertilizzante non si verifichino perdite di materiale solido e/o liquido che possano causare compromissione delle strade di percorrenza e/o possano produrre odori molesti.
4. Il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire dopo le ore 17.00.
5. Il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire la domenica o nei giorni festivi.

Articolo 5 - Modalità di distribuzione

1. La distribuzione dei materiali palabili deve avvenire solo con spandiletame, cioè con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea, deve avvenire entro le 3 ore dal deposito in campo e deve essere seguita dall'interramento entro lo stesso tempo. E' vietato l'utilizzo di ruspe o altri sistemi che non garantiscano l'uniformità di distribuzione.
2. La distribuzione di prodotti non palabili deve avvenire con mezzi quali carri botte, manichette con interratori, con sistemi ombelicali, o comunque facendo seguire immediatamente la lavorazione e l'interramento alla distribuzione al fine di evitare esalazioni, odori molesti o emissioni di ammoniaca nell'ambiente.
3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti e/o inconvenienti igienico sanitari;
 - b) misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
 - c) l'uniformità di distribuzione dei prodotti utilizzati;
 - d) la prevenzione dalla percolazione nei corpi idrici sotterranei e superficiali;
4. E' vietata la distribuzione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia sia per i prodotti tal quali che diluiti con acqua.

Articolo 6 - Divieto di utilizzo

1. L'utilizzo dei fertilizzanti descritti nell'articolo 1, comma 1, è vietato:
 - a) su terreni che, prima dello spandimento, non rispettino le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 99/1992;



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

- b) su terreni allagati o soggetti ad esondazioni/inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante;
- c) su terreni destinati a pascolo prato o foraggiere anche in consociazione con altre colture limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- d) su terreni destinati all'agricoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente a 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- e) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree);
- f) su terreni soggetti a vincolo idrogeologico;
- g) su terreni che al momento dello spandimento siano ricoperti di neve oppure gelati;
- h) su giardini pubblici, parchi, campi da gioco o comunque sulle aree destinate ad uso pubblico;
- i) su terreni situati entro una fascia di 10 metri dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende agricole, purchè non direttamente connessi a corpi idrici naturali e canali arginati;
- j) ad una distanza inferiore a 300 metri da aree residenziali, o ad una distanza inferiore a 200 metri da singole abitazioni; tale distanza può essere ridotta previo parere scritto da parte dei residenti che deve essere depositato presso il Comune;
- k) ad una distanza inferiore a 200 metri dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
- l) su terreni situati all'interno del S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario) denominato "Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere";
- m) negli stessi periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia;
- n) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda ed il non costipamento del terreno;
- o) Quando sia accertata l'esistenza di un pericolo per la salute umana e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- p) in tutte le situazioni in cui l'Autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Articolo 7 - Accumulo temporaneo

1. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità e/o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di fertilizzante deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
2. L'accumulo è ammesso solo per il tempo tecnico finalizzato allo spandimento in campo (24 ore).



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

3. L'accumulo dei fertilizzanti deve essere a non meno di:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

4. Il cumulo non deve superare il volume di 100 metri cubi.

Articolo 8 - Comunicazioni

1. Il soggetto che effettua lo spandimento ha l'obbligo di notificare con 10 giorni di anticipo a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fertilizzanti descritti nell'articolo 1, comma 1.

2. La notifica di cui al comma 1 deve contenere almeno:

- a) gli estremi (denominazione soggetto, indirizzo, numero e data dell'autorizzazione di riferimento) dell'impianto di trattamento da cui provengono i fertilizzanti;
- b) il tipo di trattamento subito;
- c) i rapporti di prova relativi alla partita di fertilizzante (come definita nell'articolo 2, comma 7), emessi da laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 riferiti almeno ai seguenti parametri: Sostanza secca (residuo secco a 105°C), Residuo secco a 600°C, Rapporto SSV/SST, pH, Sostanza Organica, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo totale, Potassio totale, Grado di umificazione, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Idrocarburi (C10-C40), Idrocarburi policiclici aromatici (compresa sommatoria IPA elencati nella tabella 1, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006), Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), Policlorobifenili (PCB), Toluene, Salmonelle, Coliformi fecali;
- d) l'identificazione catastale e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fertilizzanti;
- e) le colture in atto e quelle previste;
- f) le date previste per l'utilizzazione dei fertilizzanti (inizio e fine, con specificazione dell'esclusione di eventuali giorni festivi);
- g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fertilizzanti;
- h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. La comunicazione deve essere trasmessa alla Polizia Locale ed all'Ufficio Ecologia del Comune di Castiglione delle Stiviere.

4. In caso di impossibilità ad avviare o continuare il corretto svolgimento delle operazioni di spandimento notificate (ad esempio per avverse condizioni meteorologiche od ambientali), la relativa sospensione o abbandono devono essere comunicati a mezzo P.E.C. entro le ore 9:00 del primo giorno interessato da rinvio o sospensione delle attività.



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

5. Il prosieguo delle operazioni di spandimento deve essere comunicato a mezzo P.E.C. entro le ore 9:00 del primo giorno di ripresa dell'attività.

6. Il periodo per lo spandimento e per la lavorazione di tutti gli appezzamenti considerati nella notifica non deve superare la durata di 15 giorni.

Articolo 9 - Ordinanze e Prescrizioni

1. Nel caso in cui non venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può ordinare il divieto di impiego del fertilizzante per motivi igienico sanitari o di tutela ambientale.

Articolo 10 - Limitazioni all'utilizzo di fanghi di depurazione

1. L'utilizzo specifico dei fanghi di depurazione è autorizzato sul territorio comunale nei tempi e con le modalità disposti dal punto 6.2 lettera d) dell'Allegato 1 al D.g.r. X/2031 del 1 luglio 2014.

Articolo 11 - Vigilanza e controlli

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata a Polizia Locale, uffici comunali competenti, Enti di controllo (Provincia, ARPA, Carabinieri Forestali,...), Guardie Ecologiche Volontarie e figure pubbliche e private incaricate dall'Amministrazione comunale.

2. E' previsto il campionamento a sorpresa al momento dell'utilizzo, da parte dell'Amministrazione Comunale, che può avvalersi di tecnici e strutture accreditati, al fine di verificare che le caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche dei fertilizzanti utilizzati non si discostino da quanto comunicato così come previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c) e che gli stessi non contengano sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente.

Articolo 12 - Sanzioni

1. Qualora l'illecito accertato non sia sanzionato in altro modo dalla normativa Statale o Regionale vigente, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni:

- a) mancata presentazione dello studio pedo-agronomico previsto dall'articolo 3, del presente Regolamento: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00;
- b) presentazione dello studio pedo-agronomico non conforme ai requisiti di cui al comma 2, dell'articolo 3: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00 in funzione delle parti mancanti;
- c) mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, del presente Regolamento: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00;



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

- d) mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, del presente Regolamento: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00;
- e) mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 6: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00;
- f) mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 7: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00;
- g) mancata comunicazione di spandimento in conformità a quanto disposto dall'articolo 8: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10, è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 255 del medesimo D.Lgs.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si rimanda al sistema sanzionatorio previsto dalla Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 - Normativa di riferimento

1. Al momento della stesura del presente Regolamento è in vigore la seguente normativa:

- a) D.Lgs. 99/1992: Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- b) D.Lgs. 152/2006: Norme in materia ambientale;
- c) D.Lgs. 75/2010: Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;
- d) Decreto 25 febbraio 2016 Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato;
- e) Decreto 28 giugno 2016 Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del D. Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante il riordino della disciplina dei fertilizzanti;
- f) D.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2244: Approvazione del programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19, della L. R. 26/2003;
- g) D.g.r. 11 ottobre 2006 n. 8/3297: Nuove aree vulnerabili ai sensi del D. Lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione;
- h) D.g.r. 21 novembre 2007 n. 8/5868;
- i) D.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2031: Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianto



CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Provincia di Mantova

civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6 n. 2) della D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

- j) D.g.r. 6 giugno 2016 n. X/5269: Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali;

2. Detto Regolamento necessiterà di revisione a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative cui è necessario adeguarsi al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale e igienico sanitaria.